



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 novembre 2014
(OR. en)

15104/14

EF 294
ECOFIN 1013
UEM 359

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretariato generale

Destinatario: delegazioni



Oggetto: Rapporto trimestrale sull'MVU
- Progressi compiuti nell'attuazione operativa del regolamento sul
Meccanismo di vigilanza unico

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il rapporto in oggetto.

All.: _____




BANCA CENTRALE EUROPEA
EUROSISTEMA



RAPPORTO TRIMESTRALE SULL'MVU

**Progressi compiuti nell'attuazione
operativa del regolamento sul
Meccanismo di vigilanza unico**



Embargo

Divieto di diffusione fino alle ore 11.00 (ora dell'Europa centrale) del 3 novembre 2014. Nessuna informazione tratta dal presente documento può essere diffusa prima dello scadere dell'embargo. Le persone o gli organismi che non rispettino l'embargo saranno esclusi dall'invio di documenti prima dell'ora di pubblicazione.

2014 / 4

© Banca centrale europea, 2014

Indirizzo	Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Germany
Recapito postale	Postfach 16 03 19, 60066 Frankfurt am Main, Germany
Telefono	+49 69 1344 0
Internet	http://www.ecb.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

ISBN	978-92-899-1241-9 (online)
ISSN	2315-3695 (online)
DOI	10.2866/64591
Numero di catalogo UE	QB-BM-14-004-IT-N (online)
DOI	10.2866/64591

SINTESI

Questo documento è il quarto rapporto trimestrale al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea (UE) e alla Commissione europea sui progressi compiuti nell'attuazione del regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico (di seguito “regolamento sull'MVU”). Il rapporto, richiesto dal regolamento sull'MVU, verte sui tre mesi compresi **tra il 4 agosto e il 3 novembre 2014**¹.

Si illustrano di seguito i principali contenuti.

- **La Banca centrale europea (BCE) è pronta ad assumere appieno le competenze di vigilanza attribuitele dal regolamento sull'MVU a un anno dalla sua entrata in vigore, il 4 novembre 2014.** A tal fine, il periodo di transizione della durata di un anno dall'adozione del regolamento è stato sfruttato nella sua interezza: negli ultimi tre mesi sono state affrontate molte sfide, illustrate nel presente rapporto.
- **La valutazione approfondita è stata ultimata nei tempi previsti.** I risultati sono stati pubblicati il 26 ottobre quali schemi standardizzati che riportano i dati a livello di singola banca, nonché sotto forma di rapporto aggregato complessivo in cui si illustra l'esito per tutte le banche partecipanti, fornendo quindi ulteriori informazioni su metodologia, organizzazione ed esecuzione dell'esercizio. Gli ultimi mesi e le ultime settimane prima della pubblicazione dei risultati della valutazione approfondita sono stati dedicati a vaste attività di assicurazione della qualità riguardanti sia l'esame della qualità degli attivi sia la prova di stress, all'operazione di integrazione (join-up) dell'esame della qualità degli attivi con la prova di stress, nonché all'interazione diretta tra autorità di vigilanza e banche, denominata “dialogo di vigilanza”, per analizzare con le banche i risultati parziali e preliminari prima della loro finalizzazione.
- **La governance dell'MVU è pienamente operativa.** Nel periodo in rassegna il Consiglio di vigilanza e il Comitato direttivo si sono riuniti rispettivamente otto e tre volte, per un totale di diciannove e nove riunioni dal 30 gennaio scorso. Il Consiglio di vigilanza ha completato il processo di predisposizione, adozione e notifica in tutte le lingue ufficiali pertinenti di 120 decisioni che stabiliscono la significatività degli istituti vigilati, processo che ha comportato notevoli sfide sul piano analitico, giuridico e logistico. La Commissione amministrativa del riesame ha dato inizio alle proprie attività in settembre, subito dopo la nomina dei suoi cinque membri e di due supplenti. I

¹ Il primo rapporto trimestrale è stato pubblicato il 4 febbraio, tre mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento sull'MVU il 4 novembre 2013, mentre il secondo e il terzo rapporto sono stati divulgati rispettivamente il 6 maggio e il 5 agosto.

membri del Gruppo di mediazione sono stati designati in base a una procedura di rotazione annuale proposta dalla Vicepresidente del Consiglio di vigilanza al Presidente del Consiglio dell'UE. Il 17 settembre il Consiglio direttivo ha adottato una decisione della BCE sulle norme interne tese ad assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di politica monetaria e altri compiti in seno alla BCE. Si è così ottemperato all'obbligo imposto dal regolamento sull'MVU di adottare tali norme interne, entrate in vigore prima dell'avvio operativo dell'MVU.

- **L'assunzione del personale della BCE è progredita a ritmo sostenuto.** Sono stati assunti e sono entrati in servizio presso la BCE quasi 900 membri del personale su un totale approssimativo di 1.000 posti previsti a bilancio per le cinque aree operative dell'MVU nonché per i relativi servizi condivisi; il processo di selezione si è svolto in ordine gerarchico discendente. Nel complesso, in tutte le aree coinvolte nelle attività dell'MVU l'organico attualmente in servizio ha raggiunto una massa critica tale da assicurare la piena operatività della funzione di vigilanza della BCE agli inizi di novembre. L'ingente numero di candidature ricevute (oltre 20.000) conferma inoltre il notevole interesse nelle posizioni dell'MVU.
- **I gruppi di vigilanza congiunti (GVC) sono operativi e pronti a dare inizio alla vigilanza su base giornaliera delle banche significative.** I GVC costituiscono la principale struttura operativa per la conduzione della vigilanza nell'ambito dell'MVU. Sono stati compiuti progressi notevoli sul fronte dell'assunzione del personale preposto ai GVC. Al 1° novembre, dei 403 previsti a bilancio, lavoravano nelle direzioni generali Vigilanza microprudenziale I e II (DG MS I e II) della BCE oltre 330 membri del personale, tra cui i 61 coordinatori dei GVC. L'assunzione del personale per i GVC procede anche sul fronte delle autorità nazionali competenti (ANC) nonostante alcune sfide legate al fatto che parte dell'organico designato a tale incarico è in corso di assunzione alla BCE, e che alcune ANC stanno attraversando una fase di ristrutturazione interna. I preparativi per rendere operativi i GVC entro il 4 novembre hanno incluso riunioni inaugurali con le ANC di origine e le rispettive banche, cui hanno fatto seguito ulteriori contatti regolari.
- **Il 29 settembre è stata pubblicata nelle lingue ufficiali dell'area dell'euro la *Guida alla vigilanza bancaria*.** Muovendo dal regolamento sull'MVU e dal regolamento quadro sull'MVU, la guida spiega in modo semplice il funzionamento generale del nuovo meccanismo di vigilanza. Più specificatamente, la guida fornisce una panoramica dei principali processi e metodologie applicati agli enti creditizi significativi e meno significativi.

- **Il regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza è stato approvato dal Consiglio direttivo e pubblicato il 30 ottobre 2014**, in esito a un processo comprendente una consultazione e un'audizione pubbliche. Il regolamento, che stabilisce le disposizioni mediante le quali la BCE imporrà e riscuoterà i contributi annuali per le spese sostenute in relazione al suo nuovo ruolo a partire dal prossimo novembre, entrerà in vigore il 1° novembre.
- Quanto ai **preparativi**, si sono compiuti notevoli progressi anche in molti altri settori, quali l'infrastruttura informatica, i locali, la comunicazione interna ed esterna, l'organizzazione logistica e i servizi legali e statistici. Anche questo è un fattore che consente all'MVU di essere pienamente operativo il 4 novembre 2014.

1 INTRODUZIONE

Ai sensi del regolamento sull'MVU², a decorrere dal 3 novembre 2013 la BCE deve trasmettere rapporti trimestrali al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea sui progressi compiuti nell'attuazione operativa di tale regolamento.

In osservanza al regime di responsabilità convenuto con il Parlamento europeo³ e con il Consiglio dell'UE⁴, tali rapporti devono trattare, tra gli altri, i seguenti argomenti:

- la preparazione interna, le attività organizzative e di pianificazione,
- le disposizioni pratiche stabilite al fine di adempiere all'obbligo di separare la politica monetaria e le funzioni di vigilanza,
- la cooperazione con altre autorità competenti, nazionali o dell'UE,
- gli eventuali ostacoli incontrati dalla BCE in vista dell'assunzione dei propri compiti di vigilanza,
- eventuali questioni di rilievo o modifiche concernenti il codice di condotta.

Il primo Rapporto trimestrale sull'MVU pubblicato il 4 febbraio scorso illustrava, oltre al periodo compreso tra il 3 novembre 2013 e il 3 febbraio 2014, anche i preparativi condotti a partire dal vertice dell'area dell'euro del 29 giugno 2012. Il secondo rapporto ha riguardato il periodo dal 4 febbraio al 3 maggio 2014, mentre il terzo il periodo dal 4 maggio al 3 agosto. Questo quarto e ultimo rapporto, relativo al periodo dal 4 agosto al 3 novembre, è stato predisposto dagli esperti della BCE e approvato dal Consiglio di vigilanza anche in consultazione con il Consiglio direttivo della BCE.

2 ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE DI GOVERNANCE DELL'MVU

2.1 CONSIGLIO DI VIGILANZA E COMITATO DIRETTIVO

Nel periodo in rassegna il Consiglio di vigilanza e il Comitato direttivo si sono riuniti rispettivamente otto e tre volte.

² Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

³ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1).

⁴ Memorandum of Understanding between the Council of the European Union and the European Central Bank on the cooperation on procedures related to the Single Supervisory Mechanism, in vigore dal 12 dicembre 2013.

Inoltre, in luglio il Consiglio di vigilanza ha collaudato con successo i dispositivi per teleconferenze di emergenza, utilizzati successivamente per tenere una riunione ordinaria in agosto. Alla luce dell'adesione della Lituania all'area dell'euro il 1° gennaio 2015, un rappresentante della Lietuvos bankas partecipa dallo scorso settembre alle riunioni del Consiglio di vigilanza in qualità di osservatore.

Oltre alle riunioni formali, sono intercorsi numerosi scambi informali tra i membri del Consiglio di vigilanza nell'ambito delle visite effettuate dalla Presidente e dalla Vicepresidente negli Stati membri. Più specificamente, in seguito all'impegno di visitare le autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri partecipanti entro la fine del 2014 – impegno assunto in occasione dell'audizione per la procedura di selezione dinanzi al Parlamento europeo nel novembre 2013 – la Presidente ha finora incontrato i vertici e il personale di 22 autorità di vigilanza dell'area dell'euro (su 24).

In forza del regolamento interno del Consiglio di vigilanza, i rappresentanti della Commissione europea e dell'Autorità bancaria europea (ABE) sono stati invitati ad alcune riunioni del Consiglio di vigilanza per assicurare un'interazione ottimale con il mercato unico in merito a varie questioni.

Sulla scia di una procedura avviata in marzo, il Consiglio di vigilanza ha predisposto nel periodo in esame 120 decisioni finali sulla significatività degli istituti vigilati, adottate dal Consiglio direttivo secondo la procedura di non obiezione in linea con il regolamento sull'MVU e debitamente notificate agli istituti interessati in tutte le lingue ufficiali pertinenti. Nel complesso, la preparazione e l'adozione di queste decisioni, che presentavano sfide considerevoli sul piano analitico, giuridico e logistico, si sono svolte in maniera ordinata. Gli elenchi delle banche significative e meno significative sono stati pubblicati sul sito Internet della BCE entro il termine del 4 settembre 2014, come sancisce il regolamento quadro sull'MVU.

In ottobre il Consiglio di vigilanza ha approvato i risultati della valutazione approfondita, adottati in riunioni successive del Consiglio di vigilanza e del Consiglio direttivo.

Ai sensi del regolamento quadro sull'MVU, la BCE può decidere di farsi carico delle procedure di vigilanza avviate dalle ANC ma non ancora completate al 4 novembre 2014. Per stabilire in quali casi subentrare, la BCE ha seguito il principio generale per cui le procedure pendenti rimangono in carico alla ANC di riferimento. Le deroghe a questo principio sono state applicate sulla base di due discriminanti essenziali, ossia la durata attesa e la rilevanza della procedura. Il 13 ottobre il Consiglio di vigilanza ha deciso quali procedure intende prendere in carico.

2.2 COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DEL RIESAME

In seguito a un invito a manifestare interesse pubblicato lo scorso maggio dalla BCE, l'8 settembre sono stati nominati dal Consiglio direttivo i membri della Commissione amministrativa del riesame (di seguito "Commissione amministrativa") per un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta. I cinque membri sono: Jean-Paul Redouin (Presidente), Concetta Brescia Morra (Vicepresidente), F. Javier Aristegui Yáñez, André Camilleri ed Edgar Meister. I due supplenti, deputati a sostituire temporaneamente i membri della Commissione amministrativa in caso di incapacità temporanea o in qualsiasi altra circostanza specificata nella Decisione BCE/2014/16⁵, sono Kaarlo Jännäri e René Smits. I membri della Commissione amministrativa operano in modo indipendente e nel pubblico interesse, senza essere soggetti a istruzioni da parte della BCE.

Il ruolo della Commissione amministrativa è effettuare un riesame amministrativo interno delle decisioni di vigilanza della BCE adottate dal Consiglio direttivo della BCE ai sensi della procedura di non obiezione, qualora tale riesame sia richiesto da una persona fisica o giuridica destinataria della decisione o che sia da questa direttamente e individualmente interessata. La Commissione amministrativa deve adottare un parere sul riesame almeno entro due mesi dalla data di ricevimento dell'istanza di riesame. Il parere della Commissione amministrativa, che non è vincolante per il Consiglio di vigilanza e il Consiglio direttivo, può proporre l'annullamento della decisione impugnata oppure la sua sostituzione con una decisione di contenuto identico o con una diversa⁶.

La Commissione amministrativa, che ha dato inizio alle proprie attività in settembre subito dopo la nomina dei suoi membri, è coadiuvata dal Segretariato del Consiglio di vigilanza e da altre aree operative della BCE, ove opportuno. Il Segretario del Consiglio di vigilanza funge anche da Segretario della Commissione amministrativa.

2.3 GRUPPO DI MEDIAZIONE

Come indicato nel terzo rapporto trimestrale, il Gruppo di mediazione dell'MVU è stato istituito in virtù del Regolamento BCE/2014/26 del 2 giugno 2014 (di seguito il "regolamento sul Gruppo di mediazione")⁷ per assicurare la separazione in seno alla BCE tra compiti di politica

⁵ Decisione BCE/2014/16, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).

⁶ Ai sensi dell'articolo 17 della Decisione BCE/2014/16, l'esito finale dell'intervento della Commissione amministrativa è, in ogni caso, l'adozione di un nuovo progetto di decisione da parte del Consiglio direttivo, che agisce su proposta del Consiglio di vigilanza e alla luce del parere della Commissione amministrativa. Il nuovo progetto di decisione può modificare, abrogare o lasciare invariato il testo della decisione iniziale. A tale riguardo il Consiglio di vigilanza e il Consiglio direttivo applicano la procedura convenzionale di non obiezione, nella quale il nuovo progetto di decisione proposto è accompagnato dal parere della Commissione amministrativa.

⁷ Regolamento BCE/2014/26, del 2 giugno 2014, relativo all'istituzione del gruppo di mediazione e al suo regolamento interno (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 72).

monetaria e compiti di vigilanza, come prescrive l'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento sull'MVU. Il Gruppo di mediazione deve comprendere un rappresentante per Stato membro partecipante, scelto tra i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza. La procedura di nomina del Gruppo di mediazione deve ottemperare alle disposizioni di cui al suddetto regolamento sul Gruppo di mediazione, in base alle quali il Presidente del Gruppo di mediazione, nella persona del Vicepresidente del Consiglio di vigilanza che non è un membro del Gruppo di mediazione, "agevola il raggiungimento di un equilibrio tra i membri del Consiglio direttivo e quelli del Consiglio di vigilanza".

A tale fine, la BCE ha proposto al Presidente del Consiglio dell'UE una procedura di rotazione annuale per la nomina dei membri. La proposta, approvata previa discussione con gli altri ministri del Consiglio Ecofin, prevede la formazione di due gruppi di Stati membri, di dimensioni quanto più possibile omogenee (attualmente nove paesi membri per gruppo), sulla base dell'ordine protocollare degli Stati membri nelle loro lingue nazionali e dell'attuale appartenenza. Ai governi degli Stati membri del primo gruppo è stato chiesto di nominare il proprio rappresentante nel Consiglio direttivo e a quelli del secondo gruppo il proprio rappresentante nel Consiglio di vigilanza, in entrambi i casi per un periodo di un anno. L'anno successivo le nomine vengono invertite di conseguenza (cioè un membro del Consiglio di vigilanza sostituisce un membro del Consiglio direttivo e viceversa). Ciò non pregiudica il caso degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'MVU in cooperazione stretta, il cui governo sarebbe quindi chiamato a nominare il proprio rappresentante nel Consiglio di vigilanza. Tale evenienza comporta pertanto un aggiustamento al metodo di rotazione.

3 ISTITUZIONE DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA PRESSO LA BCE

3.1 L'EVOLUZIONE DEL PERSONALE

Le assunzioni per l'MVU procedono a un ritmo soddisfacente. Le posizioni pubblicate hanno suscitato l'interesse di candidati provenienti dai settori pubblico e privato di tutti i paesi dell'UE. Nel complesso, la BCE ha ricevuto più di 20.000 candidature ai posti vacanti nella funzione centrale di vigilanza.

La campagna di assunzioni è stata organizzata in ordine gerarchico discendente per consentire ai dirigenti di costituire le proprie unità. In seguito agli sforzi profusi, su un totale approssimativo di 1.000 posti previsti a bilancio sono stati assunti nel complesso quasi 900 professionisti, che

agli inizi di novembre avevano già assunto le proprie funzioni nelle cinque aree operative dell'MVU nonché nei relativi servizi condivisi⁸. Inoltre, varie altre posizioni sono state coperte con personale che entrerà in servizio in un secondo tempo (contratti con data d'inizio successiva al 1° novembre 2014). A fine ottobre le campagne di assunzioni per le posizioni restanti erano per la maggior parte concluse. Alla luce dell'impegno generale a non scendere a compromessi sulla qualità in tali procedure, alcuni posti sono rimasti vacanti al termine delle campagne iniziali. Gli avvisi relativi a queste posizioni sono stati ora ripubblicati, dopo un ulteriore affinamento che accresce la probabilità di trovare candidati idonei in questa seconda fase. Nel complesso, in tutte le aree coinvolte nelle attività dell'MVU l'organico attualmente in servizio ha raggiunto una massa critica tale da assicurare la piena operatività della funzione di vigilanza della BCE agli inizi di novembre. Inoltre, durante i lavori preparatori dell'MVU, la BCE si è avvalsa dell'opera di circa 200 professionisti provenienti dalle ANC che hanno assicurato una collaborazione a breve termine presso la BCE. Molti di questi sono stati poi selezionati nelle campagne di assunzioni successive e rimarranno quindi presso la BCE a tempo determinato, garantendo così continuità.

3.2 GRUPPI DI VIGILANZA CONGIUNTI

La vigilanza operativa delle banche significative sarà di competenza dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC). Ciascuno di essi sarà diretto da un coordinatore della BCE e comprenderà vari esperti di vigilanza sia della BCE sia delle ANC degli Stati membri partecipanti.

La BCE sta compiendo sensibili progressi nella selezione del personale per i GVC e nella conduzione dei lavori preparatori necessari per renderli operativi entro il 4 novembre. Al 1° novembre, dei 403 previsti a bilancio, lavoravano nelle direzioni generali Vigilanza microprudenziale I e II (DG MS I e II) della BCE oltre 330 membri del personale, tra cui i 61 coordinatori dei GVC (alcuni dei quali alla guida di più di un GVU). Tuttavia, il personale assunto era ancora in parte coinvolto nella finalizzazione della valutazione approfondita e quindi fino al 1° novembre non è stato disponibile per l'attività dei GVC. Inoltre, alcuni posti ancora vacanti per le funzioni di "supervisor" e "analyst" sono stati pubblicati nuovamente; le relative campagne di assunzioni si sono poi concluse agli inizi di ottobre.

La selezione del personale per i GVC progredisce anche sul fronte delle ANC. La BCE ha chiesto, e ottenuto entro fine agosto, informazioni precise sul personale delle ANC da destinare ai GVC. Tuttavia, la creazione degli organici dei GVC presso le ANC è attualmente interessata da alcune sfide, poiché da un lato parte del personale designato a tale incarico è in corso di

⁸ In particolare, sono state previste a bilancio per l'MVU 1.073,5 unità equivalenti a tempo pieno, di cui 984,5 permanenti e 89 a tempo determinato.

assunzione alla BCE, dall'altro alcune ANC stanno attraversando una fase di ristrutturazione interna. Di conseguenza, saranno disponibili dati definitivi solo nel prosieguo dell'anno.

Nel complesso, nonostante le sfide rimanenti già menzionate, i GVC sono operativi e pronti ad avviare la vigilanza giornaliera sulle banche significative il 4 novembre.

Nel periodo in rassegna si sono tenute le riunioni inaugurali dei GVC con le ANC degli Stati membri di origine degli istituti significativi, nonché varie riunioni successive. I coordinatori dei GVC e i membri del personale della BCE loro assegnati sono entrati in contatto con le ANC partecipando maggiormente alle attività di vigilanza. Inoltre, hanno approfondito le loro conoscenze sui trascorsi prudenziali e sul profilo di rischio delle rispettive banche e si sono incontrati con tali istituti per le presentazioni reciproche. I GVC hanno anche avviato i contatti telefonici periodici, con il coinvolgimento del personale della BCE e delle ANC, per discutere degli aspetti operativi.

Da giugno i GVC partecipano in veste di osservatori alle riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza e ai gruppi di gestione delle crisi per prepararsi al ruolo di loro competenza quando presiederanno tali organismi a decorrere dal 4 novembre, una volta che la BCE sarà diventata l'autorità di vigilanza su base consolidata delle rispettive banche.

I coordinatori dei GVC hanno ulteriormente coadiuvato i lavori della valutazione approfondita, in particolare i preparativi e la presentazione alle rispettive banche dei risultati parziali e preliminari nell'ambito del dialogo di vigilanza. Il più importante seguito da dare consiste nella valutazione dei piani per l'adeguatezza patrimoniale che le banche devono fornire in caso di carenze.

Oltre a queste attività, i GVC stanno elaborando per ogni banca significativa il programma di revisione prudenziale (Supervisory Examination Programme, SEP) per il 2015 in stretta collaborazione con la DG MS IV (preposta alle funzioni trasversali e ai servizi specialistici) e stanno anche conducendo una prova sul campo riguardante il sistema di analisi dei rischi (Risk Assessment System, RAS), nonché la metodologia e la procedura per il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) dell'MVU. I membri dei GVC provenienti dalla BCE e dalle ANC lavorano a questi progetti in stretta collaborazione.

Infine, i GVC hanno iniziato il collaudo del sistema di gestione delle informazioni (Information Management System, IMAS), lo strumento infrastrutturale utilizzato per gestire il flusso di lavoro e i processi operativi dei GVC, nonché il veicolo per le reciproche comunicazioni in modalità sicura tra i membri dei GVC presso la BCE e le ANC.

3.3 LA SEPARAZIONE DEI SETTORI FUNZIONALI

Il regolamento sull'MVU impone alla BCE di adottare e pubblicare le necessarie norme interne per assicurare la separazione tra il settore funzionale della vigilanza, da un lato, e quello della politica monetaria e degli altri compiti della BCE, dall'altro, ivi comprese le norme sul segreto professionale e sullo scambio di informazioni.

In aggiunta alle misure già adottate negli ambiti della separazione organizzativa e procedurale per dare attuazione alle disposizioni del regolamento sull'MVU, il 17 settembre il Consiglio direttivo ha adottato la Decisione della BCE sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea (BCE/2014/39)⁹. Tale atto prevede in particolare disposizioni concernenti il segreto professionale e lo scambio di informazioni tra i due ambiti di competenza. La decisione è entrata in vigore il 18 ottobre 2014. Per i contenuti l'atto si incentra sui principi generali, al fine di consentire la conclusione di specifici accordi sulle modalità concernenti la struttura interna della BCE. Comprende aspetti organizzativi, ossia l'autonomia delle procedure decisionali, una disposizione sul segreto professionale nonché norme che disciplinano lo scambio di informazioni tra il settore della vigilanza e quello della politica monetaria all'interno della BCE.

Le regole per la condivisione delle informazioni tra le due funzioni consentono alla BCE di adempiere i suoi molteplici compiti in modo efficace ed efficiente, evitando al contempo indebite interferenze reciproche e proteggendo in maniera adeguata le informazioni riservate. In particolare, il regime di riservatezza della BCE costituirà la principale base per classificare e condividere le informazioni all'interno della BCE.

La condivisione delle informazioni riservate deve avvenire sempre sulla scorta della "necessità di conoscere" e deve assicurare che gli obiettivi delle due sfere di competenza non ne vengano compromessi. In caso di conflitto di interessi, spetta al Comitato esecutivo decidere sui diritti di accesso alle informazioni riservate.

Quanto allo scambio di informazioni riservate tra le funzioni di politica monetaria e di vigilanza, la decisione stabilisce che le informazioni in forma di dati anonimizzati FINREP e COREP¹⁰, nonché le analisi riservate in forma aggregata (prive di informazioni su singole banche o sensibili ai fini delle politiche) possono essere condivise in conformità del regime di riservatezza. Quanto ai dati grezzi, come la condivisione di dati e analisi di vigilanza specifici

⁹ Decisione BCE/2014/39 (GU L 300, del 18.10.2014, pag. 57).

¹⁰ Le segnalazioni contabili (FINancial REPorting, FINREP) e prudenziali (COMmon REPorting, COREP) fanno parte delle norme tecniche di attuazione dell'ABE. I FINREP raccolgono informazioni finanziarie dagli istituti bancari, di cui riportano in formato standardizzato il bilancio annuale (stato patrimoniale, conto economico e allegati dettagliati). I COREP consistono nella raccolta, sempre in formato standardizzato, delle informazioni relative al calcolo del primo pilastro, ossia dei particolari su fondi propri, deduzioni e requisiti patrimoniali (rischio di credito, di mercato e operativo), nonché alle grandi esposizioni.

(con particolare riferimento alle singole banche o alle informazioni sensibili ai fini delle politiche), l'accesso sarà più limitato e soggetto all'approvazione del Comitato esecutivo.

La decisione si applica esclusivamente alla BCE. Non riguarda la condivisione delle informazioni all'interno dell'MVU (ossia tra la BCE e le ANC), che sarà trattata separatamente.

3.4 CODICE DI CONDOTTA PER IL PERSONALE E I DIRIGENTI DELLA BCE COINVOLTI NELLA VIGILANZA BANCARIA

In conformità del regolamento sull'MVU, il Consiglio direttivo della BCE è tenuto a elaborare e pubblicare un codice di condotta per il personale e i dirigenti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria. La BCE ha predisposto un progetto di norme di comportamento deontologico nell'ambito di una revisione generale del quadro etico applicabile a tutto il personale della BCE. Queste nuove regole terranno conto dei requisiti stabiliti nel regolamento sull'MVU e nell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BCE. Dopo aver consultato il Consiglio di vigilanza e i rappresentanti del personale, il Comitato esecutivo della BCE ha ora sottoposto la proposta all'esame del Consiglio direttivo della BCE per adozione. In linea con l'accordo interistituzionale, la BCE ha informato il Parlamento europeo sui principali elementi del codice di condotta prospettato prima della sua adozione.

3.5 CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA

Ai sensi del Regolamento interno della BCE, spetta al Consiglio di vigilanza adottare e aggiornare un codice che regoli la condotta dei propri membri; questo sarà pubblicato sul sito Internet della Banca. La BCE sta attualmente predisponendo dette norme di comportamento deontologico per i membri del Consiglio di vigilanza. Tali regole terranno conto delle disposizioni di cui al regolamento sull'MVU secondo le quali occorre istituire e mantenere procedure generali e formali nonché periodi proporzionati per valutare in anticipo e prevenire eventuali conflitti di interesse dei membri del Consiglio di vigilanza derivanti dalla successiva assunzione.

3.6 QUESTIONI INERENTI ALLA POLITICA DEL PERSONALE PER L'MVU

L'istituzione dell'MVU ha consistenti implicazioni per il personale, di gran lunga superiori alle esigenze iniziali di assunzione descritte in precedenza. L'intensa e inedita cooperazione necessaria tra la BCE e le ANC, in particolare tramite i GVC e i gruppi ispettivi, nonché la riuscita del "modello di gestione matriciale" prescelto dipendono non da ultimo da un sufficiente allineamento tra i partecipanti a tutti i livelli. Ciò impone, a sua volta, l'allineamento

di alcune importanti politiche del personale, anche se in generale le condizioni di impiego continueranno a essere differenti tra le varie istituzioni che formano l'MVU. Di seguito si elencano gli ambiti in cui sono già stati compiuti notevoli progressi.

- **Riscontri sui risultati ottenuti:** la BCE e le ANC hanno sviluppato congiuntamente un sistema di riscontro per riconoscere e valutare i contributi del personale assegnato ai gruppi congiunti, al fine di conseguire un livello elevato di prestazione. Le ANC possono servirsi di tale sistema per informare le procedure di valutazione locali. Quanto alla protezione dei dati, la BCE sta predisponendo l'apertura di una consultazione con il Garante europeo della protezione dei dati.
- **Programma di formazione:** per riuscire a trasmettere le conoscenze e a sviluppare le competenze nonché per facilitare la transizione verso una cultura comune dell'MVU e promuoverla, è stato sviluppato un programma di formazione che abbraccia i seguenti argomenti: governance, metodologia, capacità di gestione e competenze trasversali, informatica e formazione per neoassunti.
- **Mobilità all'interno dell'MVU:** il regolamento sull'MVU impone alla BCE di stabilire, "insieme con tutte le autorità nazionali competenti, le modalità necessarie per assicurare un appropriato scambio e distacco di personale tra le autorità nazionali competenti e tra di esse e la BCE". Lo scambio e il distacco di personale è considerato di fatto una determinante importante per l'istituzione di una cultura di vigilanza comune. Nella fase di insediamento dell'MVU, è stata attribuita particolare importanza alla mobilità tra GVC (cioè per i relativi coordinatori, sub-coordinatori nazionali e membri del personale).

3.7 POLITICA LINGUISTICA

Il quadro normativo per la politica linguistica dell'MVU è determinato in primo luogo dal Regolamento n. 1 del Consiglio, del 1958, che stabilisce il regime linguistico per le istituzioni dell'UE. Il regolamento quadro sull'MVU sancisce il regime linguistico da adottare per le comunicazioni tra la BCE e le ANC, nonché tra l'MVU e i soggetti vigilati.

Per quanto riguarda le comunicazioni all'interno dell'MVU, gli accordi tra la BCE e le ANC di cui all'articolo 23 del regolamento quadro sull'MVU prevedono l'uso dell'inglese.

Quanto alle comunicazioni con gli enti vigilati, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento quadro sull'MVU i documenti inviati alla BCE da un soggetto vigilato possono essere redatti in una qualsiasi lingua ufficiale dell'UE, e i soggetti vigilati hanno il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua. La BCE e i soggetti vigilati possono convenire di utilizzare esclusivamente

una lingua ufficiale dell'UE nelle loro comunicazioni scritte, anche in relazione alle decisioni di vigilanza della BCE. I soggetti vigilati possono decidere in qualsiasi momento di revocare detto accordo e tale cambiamento avrà effetto sui soli aspetti della procedura di vigilanza della BCE che non siano stati ancora trattati. Inoltre, qualora i partecipanti a un'audizione richiedano di essere sentiti in una lingua ufficiale dell'UE diversa dalla lingua della procedura di vigilanza della BCE, la domanda va presentata alla BCE con sufficiente preavviso in modo da consentirle di predisporre quanto necessario.

La maggior parte delle banche significative (85) ha accettato l'inglese come lingua di comunicazione con la BCE, mentre un gruppo più ristretto di 34 enti creditizi significativi, tra cui la maggioranza delle banche tedesche e vari singoli istituti di Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Italia e Slovenia hanno espresso la preferenza per l'uso della rispettiva lingua nazionale.

4 QUADRO NORMATIVO

4.1 STESURA DEFINITIVA DEL REGOLAMENTO DELLA BCE SUI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Il 30 ottobre la BCE ha pubblicato il regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza, che entrerà in vigore il 1° novembre 2014. L'atto giuridico è stato adottato dal Consiglio direttivo a seguito di una consultazione pubblica, che prevedeva anche un'audizione pubblica. Esso stabilisce le disposizioni mediante le quali la BCE imporrà e riscuoterà i contributi annuali per le spese sostenute in relazione al suo nuovo ruolo di vigilanza, a partire dal 4 novembre 2014.

In particolare, il regolamento definisce la metodologia per a) determinare l'ammontare complessivo del contributo annuale, b) calcolare l'importo dovuto da ciascun istituto o gruppo bancario vigilato e c) riscuotere il contributo annuale per le attività di vigilanza.

Alla data di chiusura della consultazione pubblica in luglio, la BCE aveva ricevuto 31 serie di commenti, provenienti da associazioni di mercato e bancarie, enti creditizi e istituzioni finanziarie, banche centrali, autorità di vigilanza e di altro tipo nonché privati cittadini. Gli elementi principali del regime di contribuzione sono stati accolti con favore. Sulla base dei commenti pervenuti, il regime di contribuzione per le attività di vigilanza è stato modificato in relazione all'esclusione degli indennizzi corrisposti dalla BCE a terzi dagli importi recuperabili attraverso i contributi per le attività di vigilanza, alla data di presentazione da parte dei soggetti vigilati delle segnalazioni sui fattori sottostanti al calcolo dei contributi, nonché all'esclusione

delle controllate stabilite in Stati membri non partecipanti dal calcolo dei contributi, come prevede il considerando 77 del regolamento sull'MVU. Nel resoconto pubblicato sul sito Internet della BCE sono reperibili informazioni dettagliate sul trattamento riservato ai commenti pervenuti nel contesto della consultazione pubblica.

Nel prossimo periodo la BCE continuerà ad attuare il regime di contribuzione per le attività di vigilanza, attribuendo particolare enfasi all'istituzione di contatti con i soggetti vigilati. A tale riguardo, per agevolare l'introduzione iniziale del regime di contribuzione, le banche sono invitate, quali soggetti debitori, a fornire alla BCE le informazioni necessarie entro fine dicembre 2014. Ci si attende che il primo avviso di pagamento sia emesso verso la fine del 2015; esso riguarderà 14 mesi, ossia novembre e dicembre 2014 più tutto il 2015.

4.2 SEGUITO DATO ALLA DECISIONE DELLA BCE SULLA COOPERAZIONE STRETTA

Ai sensi del regolamento sull'MVU, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono partecipare all'MVU in un regime di cooperazione stretta. Mentre l'articolo 7 del regolamento sull'MVU stabilisce le principali condizioni per l'istituzione di una cooperazione stretta tra la BCE e le autorità competenti di uno Stato membro richiedente, nella Decisione BCE/2014/5¹¹, entrata in vigore il 27 febbraio 2014, sono stati definiti gli aspetti procedurali, quali ad esempio la tempistica e il contenuto di una richiesta per l'instaurazione di una cooperazione stretta, la sua valutazione e infine l'adozione di una decisione da parte della BCE.

Finora non sono state notificate richieste di instaurazione di una cooperazione stretta in linea con detta procedura. Ciò nondimeno, la BCE ha ricevuto manifestazioni informali di interesse da alcuni Stati membri, con cui ha organizzato riunioni bilaterali finalizzate alla possibile conclusione di accordi di cooperazione stretta.

5 MODELLO DI VIGILANZA

5.1 COMPLETAMENTO DEL MANUALE DI VIGILANZA

Il manuale di vigilanza, documento interno destinato al personale addetto all'MVU, descrive i processi e la metodologia per la vigilanza degli enti creditizi, nonché le procedure per la cooperazione all'interno dell'MVU e con le autorità esterne. La versione riveduta del manuale,

¹¹ Decisione BCE/2014/5, del 31 gennaio 2014, sulla cooperazione stretta con le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro (GU L 198 del 5.7.2014, pag. 7).

approvata dal Consiglio di vigilanza in settembre e incentrata sullo SREP, è alla base della pianificazione delle attività per il 2015.

Il manuale di vigilanza tratta i seguenti aspetti:

- composizione dei GVC e personale addetto,
- processi e procedure di vigilanza,
- ruoli e responsabilità nell'MVU,
- metodologia per le ispezioni in loco,
- metodologia e procedura SREP per l'MVU, in linea con gli orientamenti dell'ABE in materia.

Il personale addetto all'MVU ha iniziato a sperimentare sul campo la metodologia SREP per valutare la solidità del sistema di analisi dei rischi e suggerire ulteriori affinamenti.

Nelle aspettative, il manuale di vigilanza è un documento in divenire che viene aggiornato per rispecchiare le novità negli andamenti del mercato e nelle prassi di vigilanza.

5.2 PUBBLICAZIONE DELLA GUIDA ALLA VIGILANZA BANCARIA

L'MVU è soggetto a obblighi di divulgazione affinché sia il pubblico sia i soggetti vigilati siano adeguatamente informati sul modello di vigilanza adottato. In particolare, ai sensi dell'accordo interistituzionale la BCE deve rendere disponibile sul sito Internet una guida relativa alle proprie prassi di vigilanza.

Il 29 settembre la BCE ha pubblicato un documento intitolato *Guida alla vigilanza bancaria*. La guida spiega in modo semplice il funzionamento generale dell'MVU, fornendo una panoramica dei principali processi e delle metodologie di vigilanza applicati agli enti creditizi significativi e meno significativi. Descrive ad esempio l'attività dei GVC e definisce l'interazione tra le aree operative dell'MVU nello sviluppo del ciclo di vigilanza. Scopo della guida è aiutare i soggetti vigilati a comprendere meglio i principali processi di vigilanza dell'MVU e, ove opportuno, ad adeguare le proprie procedure interne.

La guida, che prende le mosse dal regolamento sull'MVU e dal regolamento quadro sull'MVU, è disponibile nelle lingue ufficiali dell'area dell'euro e in lituano. Poiché non nasce per stabilire disposizioni di legge, non produce alcun obbligo giuridico né per gli enti creditizi né per l'MVU.

6 PREPARAZIONE DI ALTRI FILONI DI LAVORO RILEVANTI

6.1 SISTEMA PER LA SEGNALAZIONE DEI DATI DI VIGILANZA

Nel precedente periodo in esame, i lavori sui dati dell'MVU e sul sistema per la loro segnalazione erano mirati soprattutto a ultimare la predisposizione di un progetto di regolamento della BCE sulla segnalazione di informazioni finanziarie ai fini di vigilanza. Il 23 ottobre questo progetto di atto giuridico è stato sottoposto a consultazione pubblica, previo invio alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo in ottemperanza all'accordo interistituzionale.

Al momento, la segnalazione delle informazioni finanziarie ai fini di vigilanza è obbligatoria unicamente per gli istituti che applicano gli standard internazionali di rendicontazione finanziaria (International Financial Reporting Standards, IFRS) a livello consolidato. Il progetto di regolamento della BCE in esame intende estendere la segnalazione periodica ai rapporti consolidati delle banche soggette a regimi contabili nazionali, nonché ai rapporti a livello unitario (che riguardano cioè un unico soggetto giuridico). Di conseguenza, si è tenuto conto del principio di proporzionalità. Il progetto di regolamento della BCE non incide sui principi contabili applicati da gruppi e soggetti vigilati nei conti o nei bilanci consolidati, né modifica i principi contabili applicati alla segnalazione a fini di vigilanza. Inoltre, in conformità del regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR) è stato notificato all'ABE che la BCE, in quanto autorità competente, farà ricorso alla propria discrezionalità per raccogliere le segnalazioni finanziarie ai fini di vigilanza provenienti dai gruppi significativi vigilati, in osservanza alle pertinenti norme tecniche di attuazione.

Nell'ambito delle statistiche, la BCE ha creato il necessario assetto organizzativo per gestire i dati segnalati a fini di vigilanza e l'offerta di servizi alle attività di vigilanza bancaria connesse a questi dati. Le raccolte periodiche di dati confluiranno alla BCE tramite le ANC. Questo approccio "decentrato", già attuato con successo nella raccolta di altre serie di dati, comporta il coinvolgimento delle ANC nei controlli di qualità iniziali. La seconda serie di controlli sarà effettuata presso la BCE. Questi assicureranno che i medesimi standard qualitativi dei dati siano applicati in modo omogeneo per tutti gli istituti vigilati nell'ambito dell'MVU.

6.2 TECNOLOGIE INFORMATICHE

Notevoli progressi sono stati compiuti sul fronte delle attività di sviluppo e supporto informatico per l'istituzione dell'MVU.

- **Information Management System (IMAS):** il sistema di gestione delle informazioni IMAS sarà pronto a entrare in funzione il 4 novembre 2014. Quale principale strumento informatico a disposizione dei GVC, costituirà la base tecnica per assicurare processi armonizzati e coerenza nella vigilanza sugli enti creditizi. Soprattutto nella fase iniziale dell'MVU, costituirà un elemento cruciale ai fini dell'applicazione della metodologia e degli standard comuni da parte di tutti i GVC. Il collaudo interno dell'IMAS è stato completato con successo in agosto mentre quello esterno, a cui hanno partecipato tutte le ANC e le BCN, si è concluso positivamente a fine settembre. Un'attività importante per l'entrata in funzione dell'IMAS in novembre è la formazione di tutti gli esperti di vigilanza che operano nel quadro dell'MVU, per un totale di oltre 3.000 utenti. Il materiale per la formazione è stato predisposto in parallelo alle attività di collaudo e la conduzione dei corsi ha raggiunto un primo livello massimo in ottobre, con la formazione di oltre 200 utenti al giorno in tutta Europa.
- **Raccolta dei dati, gestione della qualità dei dati e analisi:** l'obiettivo principale del progetto per il Supervisory Banking Data System (SUBA) è consentire alla BCE di ricevere dati specifici di vigilanza da tutti i paesi partecipanti all'MVU in formato XBRL, in linea con il quadro di riferimento delle norme tecniche di attuazione dell'ABE. I primi dati di vigilanza riguardanti i COREP e l'indice di copertura della liquidità (liquidity coverage ratio, LCR)¹² sono stati ricevuti e trattati con successo.
- **Pianificazione delle risorse di impresa:** sono stati definiti i requisiti informatici per il processo di riscossione dei contributi, anche alla luce dei risultati della consultazione pubblica riguardante il progetto di regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza. Per il processo di calcolo dei contributi, i lavori preliminari sulla soluzione tecnica corrispondente procedono ordinatamente. È stata avviata anche l'elaborazione di un portale self-service dove le banche possono curare i propri dati (contabili) di contribuzione. In seguito ai progressi compiuti, la prima pubblicazione del bilancio preventivo, della struttura organizzativa e della struttura di segnalazione per l'MVU dovrebbe essere completata in tempo per l'esercizio di pianificazione del bilancio del 2015.
- **Collaborazione, flusso di lavoro e gestione delle informazioni:** il progetto informatico per la gestione dei dati sui contatti degli istituti vigilati e il trattamento delle loro possibili richieste è in fase di realizzazione; grazie ai considerevoli progressi compiuti, la prima serie di funzionalità è stata attivata lo scorso agosto. In previsione

¹² L'LCR fa riferimento agli schemi di segnalazione relativi all'indice di copertura della liquidità. Queste segnalazioni raccolgono informazioni su base mensile in merito all'indice di liquidità a breve termine, nell'ambito delle norme tecniche di attuazione.

dell'atteso incremento degli oneri per effetto dell'MVU, sono in corso anche valutazioni dei servizi informatici condivisi e della capacità del sistema di gestione dei documenti.

- **Servizi informatici condivisi**
 - Alcune ANC diverse dalle banche centrali (in Austria, Malta, Lussemburgo e Lettonia) sono esterne all'infrastruttura informatica del SEBC/Eurosistema ("CoreNet") e hanno ultimato le operazioni per stabilire la connettività con le banche centrali nazionali (BCN) corrispondenti. Due ANC (di Germania e Austria) hanno manifestato la preferenza per un collegamento diretto. Tuttavia, ciò sarà possibile unicamente dopo il varo della nuova versione dell'infrastruttura CoreNet, programmato per il primo trimestre del 2015. Nel frattempo queste due ANC hanno istituito una connettività temporanea, rispettivamente con la Deutsche Bundesbank e la Oesterreichische Nationalbank.
 - È stato registrato un requisito per lo scambio di e-mail e documenti riservati fra istituti significativi e la BCE. Dati i limiti di tempo, l'approccio prescelto è utilizzare la posta elettronica con il protocollo "Transport Layer Security" (TLS¹³). La proposta per la sua attuazione è stata redatta e ha già avuto inizio la collaborazione con gli istituti significativi per realizzare tale soluzione.

7 VALUTAZIONE APPROFONDATA

Gli ultimi mesi e le ultime settimane prima della pubblicazione dei riscontri della valutazione approfondita sono stati dedicati a vaste attività di assicurazione della qualità riguardanti sia l'esame della qualità degli attivi sia la prova di stress, nonché all'operazione di integrazione (join-up) di questi due esercizi. L'interazione diretta tra autorità di vigilanza e banche, denominata "dialogo di vigilanza", volta ad analizzare con gli istituti i risultati parziali e preliminari, ha avuto inizio alla fine di settembre in vista della pubblicazione dei risultati finali, avvenuta poi il 26 ottobre¹⁴.

¹³ Il TLS è un protocollo di sicurezza che protegge i messaggi di posta elettronica trasmessi attraverso una rete pubblica quale ad esempio Internet.

¹⁴ Delle banche incluse nella valutazione approfondita 11 sono state classificate come meno significative e pertanto non saranno sottoposte alla vigilanza diretta della BCE. Inoltre, 8 banche che non hanno partecipato alla valutazione approfondita saranno vigilate direttamente dalla BCE in quanto istituti significativi. Di queste, quelle che non siano controllate di altre banche significative saranno sottoposte a una valutazione approfondita.

7.1 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ NELLA PROVA DI STRESS

Il sistema di assicurazione della qualità utilizzato nell'esame della qualità degli attivi è stato descritto nel secondo rapporto trimestrale pubblicato lo scorso maggio. Di conseguenza, la presente sezione si incentra sull'assicurazione della qualità nella prova di stress.

La BCE e le ANC hanno lavorato insieme per condurre un robusto esercizio di assicurazione della qualità durante la prova di stress della valutazione approfondita, in conformità degli orientamenti dell'ABE¹⁵. L'assicurazione della qualità ha comportato confronti in cui le banche sono state invitate a spiegare i propri risultati. Inoltre, molte delle voci più importanti della prova di stress sono state soggette a una valutazione basata su soglie, in virtù della quale i risultati delle banche sono stati rettificati se non rispondevano ai criteri stabiliti; l'onere della prova ricadeva sulla banca e non sulle ANC o sulla BCE.

L'esercizio di assicurazione della qualità della BCE si poneva l'obiettivo di assicurare che le banche applicassero in maniera coerente la metodologia prescritta e recepissero nel proprio bilancio l'impatto dello scenario di base e dello scenario avverso in maniera appropriata. Nell'ambito dell'assicurazione della qualità i risultati della prova di stress sono stati confrontati con il modello di riferimento di tipo top-down della BCE.

Il processo di assicurazione della qualità è stato studiato per:

- assicurare parità di trattamento: senza un solido processo di assicurazione della qualità, le banche più prudenti sarebbero state penalizzate rispetto a quelle che avevano assunto un approccio meno cauto, circostanza palesemente iniqua;
- concentrarsi sulle problematiche rilevanti: il processo di assicurazione della qualità è stato concepito per far emergere con immediatezza i settori in cui i risultati della prova di stress della banca avrebbero potuto sottostimare in misura rilevante l'impatto patrimoniale della prova di stress.

Analogamente all'esame della qualità degli attivi, anche la fase della prova di stress nella valutazione approfondita ha comportato un modello di assicurazione della qualità su "tre linee di difesa".

- La prima coinvolgeva le stesse banche che conducevano le prove di stress di tipo bottom-up in linea con la metodologia definita nel manuale per la prova di stress della valutazione approfondita (Comprehensive Assessment Stress Test, CAST). Le banche erano responsabili dell'adeguata compilazione dei vari schemi dell'ABE e dell'MVU per la presentazione dei risultati della prova di stress.

¹⁵ La BCE era responsabile dell'assicurazione della qualità dei paesi dell'area dell'euro, come si evince dal seguente documento: <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/563711/2014+EU-wide+Stress+Test+-+FAQs.pdf>

- La seconda linea prevedeva controlli di qualità indipendenti effettuati a livello di NCA. Questi controlli, concepiti dalle singole ANC, comprendevano, fra l'altro, verifiche sulla qualità dei dati e sull'integrità dello schema. Inoltre, le ANC sono state fortemente coinvolte nel coordinamento dei riscontri qualitativi della terza linea (assicurata dalla BCE) trasmessi alle varie banche della propria giurisdizione.
- La terza linea era costituita dalla stessa BCE, che ha riveduto e sottoposto ad analisi critica i risultati nella prospettiva generale dell'MVU per favorire un'applicazione coerente della metodologia. L'approfondito processo di assicurazione della qualità svolto dalla BCE ha comportato controlli su più dimensioni (ad esempio qualità dei dati, verifiche mirate, valutazione qualitativa) e ha coinvolto, oltre alle ANC, anche le banche interessate, ove necessario. Al culmine dell'esercizio, il personale della BCE preposto all'assicurazione della qualità nella prova di stress contava circa 70 esperti.

7.2 INTEGRAZIONE DELL'ESAME DELLA QUALITÀ DEGLI ATTIVI E DELLA PROVA DI STRESS

Un punto di forza essenziale della valutazione approfondita risiedeva nel fatto che i dati di bilancio iniziali impiegati nella prova di stress erano modificati sulla base dei risultati dell'esame della qualità degli attivi. Poiché le cifre del bilancio a fine 2013 sono state corrette alla luce dell'esame della qualità degli attivi, questi cambiamenti hanno determinato una nuova valutazione delle proiezioni dei risultati ottenuti nella prova di stress. Il processo di integrazione dei risultati dell'esame della qualità degli attivi e della prova di stress è stato in qualche misura guidato a livello centrale. I risultati del primo esercizio, infatti, non potevano essere pienamente divulgati alle banche in sufficiente anticipo rispetto alla data di pubblicazione, in modo da consentire un approccio diretto dalle banche. Per alcuni elementi dei risultati dell'esame della qualità degli attivi, è stato chiesto alle banche stesse di provvedere all'integrazione dei due esercizi, fatta salva l'adeguata assicurazione della qualità a livello centrale.

Il principale obiettivo dell'esercizio di integrazione in esame era far sì che i risultati della prova di stress tenessero adeguatamente conto dei riscontri dell'esame della qualità degli attivi, assicurando quindi la fiducia nella robustezza dell'esito finale della valutazione approfondita. Per ciascuna banca le proiezioni delle perdite su crediti desunte dai portafogli contabilizzati secondo il principio di competenza hanno quindi risentito delle risultanze dell'esame della qualità degli attivi, se consistenti. L'esito dell'esame della qualità degli attivi ha determinato alcune rettifiche di natura principalmente prudenziale ai risultati di bilancio di fine 2013. Tutte le modifiche individuate nell'esame della qualità degli attivi hanno potuto essere applicate direttamente ai dati di bilancio iniziali. Inoltre, l'esame della qualità degli attivi ha fornito nuove

informazioni sulla classificazione e sulla misurazione del rischio di credito da parte della banca, unitamente ad alcune delle ipotesi di fondo che determinano i risultati. L'obiettivo di detto esercizio di integrazione era assicurare che queste informazioni fossero comprese nei risultati della prova di stress. L'ipotesi fondamentale alla base dell'approccio era che i risultati dell'esame della qualità degli attivi condotto per il 2013, se considerati rilevanti, avrebbero dovuto portare a correzioni nelle proiezioni di natura prospettica sull'orizzonte della prova di stress. Nei casi in cui l'esame della qualità degli attivi ha rilevato la non corretta quantificazione in termini storici delle perdite su crediti, si dovranno verificare le proiezioni per stabilire se sono state formulate in maniera appropriata.

Oltre all'integrazione dei risultati per le attività contabilizzate secondo il principio di competenza, alcuni elementi dell'analisi delle esposizioni di terzo livello al fair value nell'esame della qualità degli attivi potrebbero ripercuotersi sulla prova di stress di natura prospettica. Tali elementi si possono suddividere sostanzialmente in tre componenti: rettifiche alle posizioni di cassa, rettifiche alle posizioni in derivati e rettifiche agli aggiustamenti della valutazione del credito. Le correzioni apportate alla prova di stress delle esposizioni di terzo livello al fair value potevano essere positive o negative; tuttavia, erano necessarie per assicurare risultati quanto più possibile accurati ed evitare un duplice conteggio.

Per l'assicurazione della qualità nel processo di integrazione i risultati sono stati calcolati dalle ANC e dalla BCE in maniera indipendente. A tale scopo si è impiegato uno strumento di integrazione sviluppato dalla BCE e distribuito alle ANC e alle banche; va notato che lo sviluppo dello strumento ha comportato due serie di collaudi sul campo durante i quali le ANC hanno analizzato lo strumento di integrazione fornendo riscontri al riguardo. Le due versioni dei risultati dell'integrazione sono poi state confrontate dalla BCE, con l'esecuzione di controlli sia quantitativi sia qualitativi e la definizione del modello definitivo.

7.3 DIALOGO DI VIGILANZA

Il dialogo di vigilanza ha costituito l'ultimo elemento dell'assicurazione della qualità per la valutazione approfondita. Il principale obiettivo di questa discussione conclusiva tra GVC, rappresentanti delle ANC e banche era presentare risultati parziali e preliminari agli istituti prima della pubblicazione dei risultati finali con l'intento di offrire loro l'opportunità di porre domande e formulare commenti sui riscontri della valutazione approfondita. Si sono così assicurate le garanzie procedurali nella finalizzazione dei risultati dell'esercizio. Nelle due settimane tra il 29 settembre e il 10 ottobre, tutte le banche sottoposte alla valutazione approfondita sono state invitate a Francoforte sul Meno per una riunione presso la sede della BCE. In genere per le banche hanno partecipato alle riunioni, oltre ai responsabili della gestione

dei rischi, l'amministratore delegato, il direttore finanziario e/o il direttore del dipartimento rischi.

Alle banche sono stati presentati i risultati parziali e preliminari sulla base di un formato standardizzato, affinché nessuna singola banca venisse avvantaggiata con informazioni più dettagliate rispetto alle sue pari. Le banche hanno avuto a disposizione 48 ore dalle rispettive riunioni per presentare alla BCE quesiti e commenti, che avrebbero potuto determinare rettifiche al risultato finale riguardante la singola banca, a discrezione della BCE. La BCE ha fornito le risposte, dando la precedenza alle questioni di maggior rilievo. Nel corso del dialogo di vigilanza alcune banche sono state informate di dover ripresentare i propri schemi della prova di stress al fine di riflettere le rettifiche ritenute necessarie dalla BCE per mantenere condizioni di parità di trattamento e assicurare la qualità dei risultati (ad esempio nei casi in cui le banche avevano applicato parametri di rischio specifici non in linea con la metodologia e decisamente meno prudenti di quelli applicati da istituti analoghi). Le banche interessate hanno avuto a disposizione 96 ore dalle rispettive riunioni per trasmettere i dati definitivi.

7.4 PROCESSO DI COMUNICAZIONE FINALE

Previa approvazione del Consiglio di vigilanza e del Consiglio direttivo, il 23 ottobre tutte le banche sottoposte alla valutazione approfondita hanno ricevuto i risultati definitivi attraverso gli schemi per la comunicazione debitamente compilati. La presentazione è stata accompagnata da un modulo di autorizzazione, che le banche dovevano impiegare per comunicare il consenso formale alla pubblicazione dei propri risultati entro 48 ore dalla ricezione. Tutte le banche hanno acconsentito alla pubblicazione.

Il 26 ottobre la BCE ha diffuso l'esito della valutazione approfondita, pubblicando i risultati a livello di banca sotto forma di schemi standardizzati, unitamente a un rapporto aggregato che descrive i riscontri nell'intero campione delle banche partecipanti e che fornisce ulteriori informazioni su organizzazione, metodologia ed esecuzione dell'esercizio. I documenti corrispondenti sono disponibili sul sito Internet della BCE.

A seguito dell'AQR, gli aggiustamenti aggregati apportati ai valori contabili degli attivi delle banche partecipanti al 31 dicembre 2013 erano pari a 47,5 miliardi di euro. Secondo le proiezioni nello scenario avverso, il capitale disponibile aggregato degli enti creditizi diminuirebbe di circa 215,5 miliardi di euro (22% del capitale detenuto dalle banche partecipanti). Se si tiene conto degli effetti aggiuntivi derivanti dall'aumento delle attività ponderate per il rischio, l'impatto complessivo sul capitale si colloca a 262,7 miliardi di euro nello scenario avverso. Tale impatto produce una diminuzione del coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) per la banca partecipante mediana di 4,0

punti percentuali, dal 12,4% all'8,3% nel 2016. Nel complesso, a seguito del confronto delle proiezioni dei coefficienti di solvibilità con le soglie definite dall'esercizio, la valutazione approfondita ha evidenziato una carenza patrimoniale pari a 24,6 miliardi di euro nelle 25 banche partecipanti.

I risultati menzionati considerano come punto di partenza i bilanci delle banche partecipanti al 31 dicembre 2013. Ciò detto, dall'inizio della valutazione approfondita le banche hanno continuato ad accrescere la propria solvibilità, ad esempio mediante aumenti di capitale. Tra tutte le 130 banche sono stati raccolti dallo scorso 1° gennaio circa 57,1 miliardi di euro in capitale azionario. Se si considerano gli aumenti di capitale successivi a tale data, la carenza complessiva si riduce a 9,5 miliardi di euro distribuiti su 13 banche.

7.5 PREDISPOSIZIONE, VALUTAZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI CORRETTIVI

Le banche il cui coefficiente patrimoniale, a seguito della valutazione approfondita, sia risultato inferiore alle soglie applicabili devono presentare piani di capitalizzazione entro due settimane dalla pubblicazione dei risultati. Tali piani saranno poi valutati dall'MVU. Le carenze patrimoniali derivanti dall'esame della qualità degli attivi o dallo scenario di base della prova di stress dovranno essere colmate entro sei mesi, mentre quelle individuate nello scenario avverso entro nove mesi. I periodi di sei o nove mesi decorrono a partire dal 26 ottobre, data della pubblicazione dei risultati della valutazione approfondita. L'attuazione dei piani sarà poi tenuta sotto attenta osservazione dai GVC.

La presentazione dei piani di capitalizzazione da parte delle banche si baserà su uno schema specifico sviluppato dalla BCE. Dai piani di capitalizzazione delle banche deve emergere il ricorso a fonti private di finanziamento quale primo strumento per il rafforzamento delle posizioni patrimoniali finalizzato al raggiungimento degli obiettivi richiesti.

L'aspettativa generale è che le carenze accertate nell'esame della qualità degli attivi e nello scenario di base della prova di stress siano appianate solo tramite nuove emissioni di strumenti di CET1. Il ricorso a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 per colmare le insufficienze individuate nello scenario avverso sarà limitato in quanto dipenderà dal coefficiente di attivazione della conversione o della svalutazione, come delineato nel comunicato stampa della BCE del 29 aprile 2014. Non si potranno limiti all'ammissibilità degli strumenti esistenti suscettibili di conversione predefinita incondizionata in CET1 entro l'orizzonte della prova di stress, nonché degli strumenti esistenti che costituiscono aiuti di Stato utilizzati dagli Stati membri nel contesto dei programmi di assistenza finanziaria.

La cessione di attivi e il relativo impatto sul conto economico, sulle attività ponderate per il rischio e sulle deduzioni da CET1 saranno ammissibili come misure straordinarie solo se potranno essere chiaramente distinte dall'operatività corrente. In genere, ricadranno in questa categoria vasti programmi di cessione di attivi relativi a portafogli nettamente separati (ad esempio la vendita di portafogli di cartolarizzazioni) e la cessione di controllate. Si terrà conto dell'impatto della formale riduzione della leva finanziaria o dei piani di ristrutturazione, come convenuto con la Commissione europea.

Le riduzioni delle attività ponderate per il rischio in seguito a modifiche apportate al modello di rischio di primo pilastro e alla transizione da un approccio all'altro sempre nell'ambito del primo pilastro non saranno considerate ammissibili per fronteggiare una carenza patrimoniale, a meno che detti cambiamenti non fossero già stati pianificati e approvati dall'autorità competente prima della pubblicazione dei risultati della valutazione approfondita.

Nei piani di capitalizzazione le banche potranno proporre che le carenze derivanti unicamente dall'esame della qualità degli attivi siano compensate con utili non distribuiti del 2014. Quanto alle carenze patrimoniali emerse nell'ambito degli scenari di base o avverso della prova di stress, è ammissibile come misura correttiva soltanto la differenza fra gli utili realizzati al lordo degli accantonamenti relativi al 2014 e gli utili al lordo degli accantonamenti previsti per lo stesso anno negli scenari della prova di stress. Ciò discende dal fatto che, se si considerasse l'intero ammontare, gli utili sarebbero conteggiati due volte visto che sono già stati presi in considerazione nelle proiezioni della banca per la prova di stress. I GVC valuteranno l'adeguatezza e la credibilità di tutte le misure patrimoniali previste. Qualora un piano di capitalizzazione non risulti adeguato o credibile, la BCE deciderà i possibili provvedimenti di vigilanza ai sensi dell'articolo 16 del regolamento sull'MVU. Le eventuali forme di sostegno pubblico saranno fornite in piena conformità con le norme della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nonché, a partire dal primo gennaio 2015, con le disposizioni della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche. Si applicheranno altresì i criteri definiti nel documento *Terms of Reference* pubblicato dal Consiglio Ecofin e dall'Eurogruppo il 9 luglio scorso sulle carenze patrimoniali e sulla ripartizione degli oneri a seguito della valutazione approfondita.

I provvedimenti di vigilanza adottati saranno poi attuati quali decisioni nell'ambito dello SREP annuale per il 2014, che si baserà in larga misura sui risultati della valutazione approfondita e dell'esame dei piani di capitalizzazione, nonché sull'esito della revisione e valutazione annuale condotta dalle ANC.

Dopo la comunicazione alle banche della decisione assunta in sede di SREP, i GVC inizieranno a tenere sotto osservazione l'attuazione dei piani di capitalizzazione sulla base di un costante

dialogo con la banca in questione, coinvolgendo ove opportuno i collegi delle autorità di vigilanza esistenti. Quale parte di questo processo di monitoraggio, i GVC seguiranno da vicino l'incorporazione, in linea con le discipline contabili applicabili, dei risultati dell'esame della qualità degli attivi che dovranno essere considerati nelle prossime situazioni contabili delle banche. Nei bilanci non si terrà conto di tutti gli aggiustamenti. Tuttavia, anche quelli di natura prudenziale (inclusi gli interventi correttivi di tipo qualitativo) saranno tenuti sotto osservazione dai GVC nell'ambito della vigilanza ordinaria.

Nella gamma delle misure di vigilanza tese a far fronte ai punti di debolezza individuati nella valutazione approfondita rientrano misure quantitative, come requisiti di capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi previsti dal primo pilastro, restrizioni alla distribuzione dei dividendi e requisiti specifici di liquidità, che limitano ad esempio il disallineamento delle scadenze tra attività e passività. Inoltre, il secondo pilastro prevede una serie di misure qualitative inerenti ad esempio a problemi di gestione o segnalazione, ai controlli interni e alle prassi di gestione del rischio. L'MVU ricorrerà agli strumenti previsti dal secondo pilastro a seconda delle circostanze, utilizzandone l'intera gamma per fronteggiare la situazione e il profilo di rischio specifici di ogni istituzione.

8 RESPONSABILITÀ

La presente sezione delinea brevemente i principali elementi dell'esercizio della responsabilità nei confronti del Consiglio dell'UE e del Parlamento europeo nel periodo in rassegna¹⁶. Il regolamento sull'MVU prevede inoltre l'istituzione di alcuni canali di interazione con i parlamenti nazionali. La prima occasione di interazione è stata costituita da uno scambio di opinioni tenutosi lo scorso 8 settembre presso il Bundestag tedesco.

Quanto al Consiglio dell'UE, la Presidente del Consiglio di vigilanza ha comunicato i progressi compiuti sul fronte dell'istituzione dell'MVU e dell'esecuzione della valutazione approfondita nell'ambito della riunione informale del Consiglio Ecofin dello scorso 13 settembre. Quando la BCE sarà pienamente investita dei propri compiti di vigilanza, la responsabilità nell'ambito dell'MVU sarà esercitata nei confronti dell'Eurogruppo in presenza, se del caso, dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti all'MVU che non fanno parte dell'area dell'euro.

Per quanto riguarda il Parlamento europeo, e in linea con l'accordo interistituzionale, la BCE ha trasmesso alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo i resoconti riservati riguardanti le riunioni del Consiglio di vigilanza tenutesi tra luglio e settembre 2014. In linea con il regolamento sull'MVU, il 22 settembre la BCE ha altresì

¹⁶ Per una descrizione del regime di responsabilità cfr. la sezione 8 nel primo rapporto trimestrale.

trasmesso al Parlamento la Decisione, del 17 settembre 2014, sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea (BCE/2014/39). Inoltre, il 17 ottobre la commissione parlamentare ha ricevuto il progetto di regolamento della BCE sulla segnalazione di informazioni finanziarie ai fini di vigilanza, in anticipo sulla consultazione pubblica avviata il 23 ottobre, e altri atti giuridici già adottati dalla BCE nel contesto dell'MVU, compreso il regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza. La Presidente del Consiglio di vigilanza ha ricevuto ulteriori interrogazioni presentate dai membri del Parlamento europeo, a cui ha risposto (le risposte a tali interrogazioni e alle precedenti sono pubblicate sul sito Internet della BCE). Il 31 ottobre la BCE ha informato il Parlamento sugli elementi principali del quadro etico per il personale della BCE e del codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza, prima della loro adozione. Inoltre, in linea con le disposizioni dell'accordo interistituzionale, la BCE ha ampliato i servizi di assistenza informativa (information hotline) al fine di includere questioni specifiche concernenti l'MVU; ha altresì aggiunto una sezione nel sito Internet con le domande frequenti.

Il 14 ottobre, quale ulteriore iniziativa volta a illustrare le politiche della BCE agli eurodeputati in occasione dell'avvio della nuova legislatura, si è tenuto un seminario tra il Parlamento europeo e la BCE, cui ha partecipato anche la Presidente del Consiglio di vigilanza. La seconda delle due audizioni pubbliche ordinarie nel 2014 della Presidente del Consiglio di vigilanza dinanzi alla Commissione per gli affari economici e monetari, uno dei principali canali per l'esercizio della responsabilità nei confronti del Parlamento europeo, è stata programmata per il prossimo 3 novembre e sarà preceduta lo stesso giorno da uno scambio di opinioni ad hoc. Sarà dunque per la Presidente del Consiglio di vigilanza e gli eurodeputati un'occasione quanto mai opportuna per discutere dei risultati della valutazione approfondita, resi pubblici lo scorso 26 ottobre, nonché dell'ultimo stato di avanzamento dei preparativi per l'MVU alla vigilia della piena assunzione dei compiti di vigilanza da parte della BCE ai sensi del regolamento sull'MVU.

Infine, nel periodo in rassegna ha avuto luogo la prima interazione con i parlamenti nazionali. Se da un lato la responsabilità per le attività nell'ambito dell'MVU sarà esercitata a livello europeo, dall'altro l'articolo 21 del regolamento sull'MVU prevede che si presentino relazioni ai parlamenti nazionali. A tale riguardo, la Presidente del Consiglio di vigilanza è stata invitata, insieme al Presidente dell'autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria BaFin nonché membro del Consiglio di vigilanza Elke König, a un dibattito a porte chiuse tenutosi lo scorso 8 settembre alla commissione finanze del Bundestag tedesco.

9 TAPPE E SFIDE FUTURE

La BCE assumerà appieno le competenze di vigilanza attribuitele dal regolamento sull'MVU il 4 novembre 2014. Si riportano di seguito le sfide future che l'MVU sarà chiamato in particolare ad affrontare.

- **Il seguito da dare alla valutazione approfondita**, con particolare riguardo alla valutazione dei piani di capitalizzazione che le banche devono fornire in caso di carenze e al monitoraggio della loro attuazione. Indipendentemente dalla necessità di fornire un piano di capitalizzazione, le conclusioni della valutazione approfondita saranno analizzate per tutte le banche e i rispettivi revisori legali al fine di valutare se i risultati dell'esame della qualità degli attivi siano stati inclusi nelle situazioni contabili e, se necessario, per considerare il ricorso alle misure prudenziali disponibili a integrazione del trattamento contabile.
- **L'avvio del ciclo di vigilanza dell'MVU**, che comprende la finalizzazione per ogni banca significativa del SEP per il 2015, l'effettuazione di una prova sul campo riguardante il RAS, nonché la metodologia e la procedura per lo SREP dell'MVU. Il risultato costituirà la base del modello di vigilanza dell'MVU da applicare a tutte le parti coinvolte nel sistema unico, comprese le banche meno significative.
- **L'avvio delle attività dei GVC, preposti alla vigilanza su base giornaliera degli istituti significativi**. Le sfide includono l'inserimento di un elevato numero di neoassunti, l'interazione fruttuosa tra la BCE e le ANC, nonché il collaudo delle nuove infrastrutture e dell'assistenza fornite dalle funzioni orizzontali della BCE.

Come previsto dal regolamento sull'MVU, gli sviluppi dei prossimi mesi riguardanti tali questioni, nonché i lavori preparatori e i principali obiettivi raggiunti nel corso della fase di transizione saranno affrontati nel primo rapporto annuale sull'MVU, che interesserà il periodo tra novembre 2013 e dicembre 2014 e la cui pubblicazione è prevista per il secondo trimestre del 2015.